



Provincia di Latina

Registro generale n. 748

del 16/10/2017

DETERMINAZIONE

SETTORE RISORSE UMANE - FORMAZIONE - LAVORO

Oggetto: RISORSE DECENTRATE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016-RICOSTITUZIONE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 27.12.2016, con cui si autorizza il Dirigente del Settore Risorse Umane ad effettuare una verifica e conseguente ricostruzione dei fondi per il salario accessorio, del personale non dirigente, a partire dall'anno 1995 e fino all'anno 2016;
- la determinazione dirigenziale n. 240 del 22/03/2017 con la quale, rettificando la precedente determinazione n. 1238 del 28/12/2016, si è proceduto alla formale costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale delle categorie per l'anno 2016, dando atto che la detta costituzione ha natura provvisoria in relazione all'attività di riordino dei fondi dal 1995 al 2016;
- il parere favorevole alla costituzione del fondo anno 2016 reso dal collegio dei revisori dei conti, che con verbale n. 4/b del 18/04/2017 ha al contempo subordinato l'erogazione del fondo alla conclusione del percorso di ricostruzione;
- la "Relazione esplicativa dell'attività di ricognizione e rideterminazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigente - Anni 1995 - 2016", prot. 45870 del 12/10/2017 conservata in atti, che ha chiuso il percorso di ricostruzione.
- la presa d'atto sulla rideterminazione dei fondi di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente da parte del Collegio dei revisori dei conti, verbale n. 11 del 12/10/2017 prot. 45975;

DATO ATTO che

- la ricostruzione di cui sopra, avvenuta in applicazione dell'art. 4 c. 1 del D.L. n. 16/2014 e della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 agosto 2014, risponde al fine di verificare – alla luce dei rilievi mossi in sede di verifiche amministrativo-contabili da parte dei Servizi Ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato, nonché delle più recenti linee interpretative espresse dall'ARAN e dalla Corte dei Conti – se le disposizioni contrattuali nel tempo vigenti in materia siano state correttamente applicate e, dunque, se i fondi per il trattamento accessorio del personale siano stati correttamente costituiti ed erogati anno per anno;
- i risultati della ricostruzione sono sottoposti agli organi coinvolti e al Presidente della Provincia per la necessaria presa d'atto;
- la corretta ricostruzione del fondo dell'anno 2016 presuppone la verifica anche dei fondi per il trattamento accessorio del personale relativi agli anni dal 1995 al 2015;

VISTO

- il CCNL 01.04.1999, articoli 14 (Lavoro straordinario) e 15 (Risorse decentrate per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività);
- il CCNL 05.10.2001, art. 4 (Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL 01.04.1999);
- il CCNL 22.01.2004, articoli 31 (Disciplina delle risorse decentrate) e 32 (Incrementi delle risorse decentrate);
- il CCNL 09.05.2006, art. 4 (Incrementi delle risorse decentrate) e la Dichiarazione congiunta n. 4 (Riallineamento fondo per progressioni economiche orizzontali);
- il CCNL 11.04.2008, art. 8 (Incrementi delle risorse decentrate);
- l'art. 1 comma 96, lettera a) della Legge n. 56 del 07/04/2014;
- l'art. 1 comma 236 L. n. 208/2015 e la circolare della RGS del 15/04/2011 n.12;

ATTESO che

- il CCNL del 22.01.2004 ha introdotto significativi cambiamenti per quanto concerne le modalità di determinazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (c.d. "risorse decentrate") introducendo, a partire dal fondo dell'anno 2004, la distinzione tra risorse decentrate stabili e risorse decentrate variabili;
- in particolare, le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, comprensivo delle integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, del CCNL 22.01.2004 e comprensivo degli importi della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni *ad personam* in godimento da parte del personale cessato dal servizio dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, vengono definite in un unico importo che resta confermato anche per gli anni successivi;
- ai sensi dell'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 "*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni*

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”;

- ai sensi dell'art. 1, comma 96, lettera a) della Legge n. 56/2014 *“il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale....”;*

EVIDENZIATO

- che per l'anno 2016 l'attività di verifica del fondo per il trattamento accessorio del personale ha, pertanto, riguardato in particolare:
 - le decurtazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 per i pensionamenti, effettuate sulle risorse decentrate stabili e variabili come da interpretazioni correnti (semisomma);
 - la rideterminazione dell'importo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni *ad personam* in godimento da parte del personale cessato dal servizio dal 1° gennaio 2000;
 - la riduzione dell'importo relativo al personale trasferito presso la Regione Lazio per n. 56 unità e presso il Tribunale di Latina per n. 2 unità dal 01/01/2016 effettuato con il metodo integrale della riduzione del fondo sulla base del trattamento accessorio medio riconosciuto, a detto personale, a valere sul fondo stesso.

DATO ATTO che è stata acquisita la dichiarazione resa in data 10/10/2017 prot. 45838 del 12/10/2017 dalla Struttura di Controllo e Valutazione, con la quale è stato possibile incrementare il fondo dell'anno 2016 dell'1,2% del monte salari 1997, secondo le previsioni dell'art.15 commi 2 e 4 del CCNL 1999;

TENUTO CONTO dei risultati dell'attività di ricognizione e rideterminazione del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente dell'anno 2016, descritta nella richiamata relazione esplicativa prot. n. 45870 del 12/10/2017 che ha evidenziato la necessità di un recupero e previsto lo stesso in 10 anni;

RITENUTO che, in particolare, in fase di ricostruzione dei fondi è stato verificato il valore del liquidato rispetto alla corretta costituzione dei fondi stessi per gli anni presi in considerazione, dal quale emerge un'indebita erogazione, a titolo di salario accessorio riconosciuto al personale dipendente, nel decennio di prescrizione legale oggetto di verifica, di complessivi € 335.996,89, relativamente agli anni 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012, che costituisce **indebitto oggettivo da recuperarsi** a valere sui fondi futuri ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, c. 1, del D.L.

n.16/2014 e della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 agosto 2014 punto 4, capo 1, nonché, trattandosi di verifica che attiene all'avvenuto accertamento della corretta costituzione degli stessi a seguito di indagine ispettiva della Ragioneria Generale dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, del Dlgs. n. 165/2001, ripetizione di somme da effettuarsi a valere sui fondi di alimentazione del trattamento accessorio per un numero di annualità corrispondenti a quelle di superamento dei limiti predetti, ovvero n. 5 annualità a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2020, per una quota annua iniziale pari a € 33.599,69 e, successivamente una quota costante di € 75.599,30 per i restanti quattro anni;

DATO ATTO che per la quota di distribuzione di recupero, la presente determinazione rettifica la relazione tecnica avendo accertato la correttezza del recupero in cinque anni (periodo del superamento), anziché in dieci anni;

EVIDENZIATO che

- accertata l'indebita erogazione di emolumenti non dovuti - nella specie derivante dal superamento dei vincoli finanziari posti dalla CCNL alla costituzione dei fondi relativi agli anni 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012, in cui si è verificata la sussistenza, per effetto della ricostruzione costitutiva dei fondi stessi, di un erroneo incremento dell'entità dei ripetuti fondi secondo le vigenti norme contrattuali e legali - è sorto, in capo all'Ente, l'obbligo del recupero integrale delle somme indebitamente immesse nel sistema di finanziamento del salario accessorio del personale attraverso l'apprensione dai fondi stessi, ai sensi del quadro normativo sopra richiamato;

- le misure organizzative di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 16/2014 sono oggettivamente impraticabili, in termini di applicazione, all'interno della provincia di Latina, Ente di area vasta che già ha subito una rilevante contrazione di entrate e significative riduzioni di dotazione organica imposte dalla Legge n. 190/2014, attuativa della Legge n. 56/2014, con conseguente assoluta incertezza delle entrate future a seguito delle economie prodotte, per cui non è possibile neppure progettare, impostare e, tanto meno, attuare i piani di razionalizzazione di cui al D.L. n. 98/2011 ai sensi del menzionato art. 4, comma 2;

- d'altra parte, dovendo procedere al recupero delle somme, come sopra quantificate, indebitamente messe a disposizione del fondo per il conseguente utilizzo a titolo di trattamento economico accessorio erogato al personale dipendente, ai fini di una tombale sanatoria delle clausole contrattuali colpite da nullità ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies sopra citato, l'art. 4 del D.L. n. 16/2014 e la predetta prescrizione legale mettono a disposizione delle amministrazioni locali l'istituto del recupero a valere sugli stessi fondi e le somme indebitamente erogate vengono ripetute, dall'amministrazione, mediante il graduale riassorbimento delle stesse con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli;

TENUTO CONTO che tale procedura di apprensione dai fondi si giustifica in ragione dell'attuale assetto normativo che regola le diverse fattispecie di recupero da indebito economico a titolo di trattamenti accessori riconosciuti al personale dipendente, laddove il quadro legislativo operante in materia oggi disciplina tre distinte ipotesi di ripetizione, sulla base di specifici presupposti logico-giuridici che regolano l'azione recuperatoria, ovvero:

1. l'art. 40, comma 3-quinquies, sesto periodo, del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 75/2017, ove si prevede, in termini progressivi, una serie di

metodi recuperatori dell'indebito a valere sui fondi di finanziamento del salario accessorio nel caso di accertamento del superamento dei limiti legali o contrattuali prescritti dall'ordinamento effettuato ad opera dei soggetti qualificati ivi indicati (sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze);

- l'art. 4, comma 1, primo periodo, del DL. n. 16/2014, convertito in legge n. 68/2014, come integrato dall'art. 22, comma 7, del D.Lgs. n. 75/2017, ove si prevede, anche in questo contesto normativo in termini progressivi, una serie di metodi recuperatori dell'indebito a valere sui fondi di finanziamento del salario accessorio nel caso di accertato superamento dei limiti legali o contrattuali prescritti dall'ordinamento non effettuato ad opera di soggetti esterni all'amministrazione - in quanto dispone, in materia, la norma speciale di cui sopra - bensì operato dalla stessa amministrazione nell'esercizio di autonome facoltà d'intervento accertativo delle corrette modalità costitutive dei fondi ed emendativo di eventuali errori intervenuti nella costituzione dei fondi stessi.

La logica che accomuna i due meccanismi sopra indicati, dunque, come dinanzi osservato, ancorché in presenza di presupposti diversi, è basata sulla considerazione per la quale se il fondo sia stato indebitamente incrementato di ultronei valori economici, debba essere lo stesso fondo a restituire quanto erroneamente erogato e non il singolo dipendente percettore dell'indebito.

2. infine l'art. 2033 c.c., il quale, disciplinando l'indebito oggettivo, afferma il principio generale per il quale il datore di lavoro, pubblico o privato, ha il diritto di ripetere, dal singolo lavoratore, quanto abbia erroneamente allo stesso riconosciuto a titolo di compenso. Il caso di specie, pertanto, pur avendo portata di principio generale nel nostro ordinamento civile, non di meno, nella materia qui trattata, occupa uno spazio residuale, che trova riespansione solamente laddove l'erogazione indebita dei valori economici poggi sul presupposto della corretta costituzione dei fondi di finanziamento degli emolumenti riconosciuti, di talché la legittima azione costitutiva del relativo fondo di alimentazione dell'istituto indebitamente riconosciuto rappresenti il presupposto delle facoltà di ripetizione in danno del singolo dipendente percettore;

RITENUTO

- che, nel caso di specie, si rientri nella prima delle ipotesi sopra evidenziate, atteso che l'accertamento dell'indebito inserimento di somme sui fondi che ha determinato il superamento dei vincoli finanziari contrattuali e legali deriva dall'azione di verifica disposta dalla Ragioneria Generale dello Stato, pertanto, ai sensi del ridetto art. 40, comma 3-quinquies, del Dlgs. n. 165/2001, la restituzione delle somme irregolarmente inserite sui fondi per le annualità sopra indicate deve essere disposta, a valere sui fondi di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente, entro un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è accertato tale superamento;
- di provvedere, in esecuzione del Decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 27/12/2016, alla ricostituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente dell'anno 2016 nei limiti e con le motivazioni sopra tutte riportate, comprendente anche la prima quota di recupero dell'indebito;

DETERMINA

- a) le premesse sono parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- b) di ricostituire il fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente dell'anno 2016, ai sensi delle disposizioni contrattuali all'epoca vigenti e richiamate in premessa, come riportato nel prospetto allegato "A - 2016" al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- c) di considerare che l'ammontare complessivo delle risorse impegnate di competenza del fondo 2016 ammontano ad €. 1.543.431,11, pertanto tale importo è da ritenere quale limite massimo per gli anni successivi;
- d) di determinare, per le motivazioni in premessa richiamate, qui integralmente trasfuse, quale importo da recuperare complessivamente a seguito della ripetizione di somme da effettuarsi a valere sui fondi di alimentazione del trattamento accessorio ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies più volte richiamato - per un numero di annualità corrispondenti a quelle di superamento dei limiti predetti, ovvero n. 5 annualità a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2020 - la quota complessiva di € 335.996,89 ;
- e) di determinare, diversamente da quanto previsto in relazione tecnica, nell'immediato il recupero sull'anno 2016 di un primo importo € 33.599,69, dando atto che la differenza totale sarà recuperata a partire dal Fondo 2017 e fino al Fondo 2020 in ragione di € 75.599,30 l'anno, ovvero n. 5 annualità a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2020, per una quota annua iniziale pari a € 33.599,69 e successivamente una quota costante di € 75.599,30 per i restanti quattro anni;
- f) di dare atto che il presente provvedimento di ricostruzione annulla e sostituisce il pregresso atto n. 240 del 22/03/2017 di costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente anno 2016;

Il Dirigente
Dott. Domenico Tibaldi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La regolarità contabile del presente atto.

Latina, 16. 10. 2017

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo

PROVINCIA DI LATINA

Calcolo del Fondo Dipendenti Anno 2016

Allegato "A - 2016"

DESCRIZIONE	2016
Risorse stabili	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	1.302.176,1
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	101.276,8
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	46.402,3
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	59.967,0
RIDUZIONE PERSONALE TRASFERITO REGIONE LAZIOE 56 UNITA' TRIBUNALE 2 UNITA' - DAL 01/01/2016	- 227.899,8
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	100.836,1
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.4 CCNL 1998-2001)	3.658,2
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)	316.149,7
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011	665.284,3
REINQUADRAMENTO AGENTI VIGILANZA CAT. C1 al 01/01/1998 - Art. 7 CCNL 31/03/1999 (con segno meno)	- 7.903,7
Decurtazione Fondo - parte stabile ART. 1 C. 236 LEGGE 208/2015	899.422,1
TOTALE RISORSE STABILI	1.460.525,0
Risorse variabili soggette al limite	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)	-
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PA)	-
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) Monte Salari 1997: 8.129.860,10	97.558,3
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) (compensat	29.511,7
Decurtazione Fondo - parte variabile ART. 1 C. 236 LEGGE 208/2015	44.163,9
Totale Risorse variabili soggette al limite	82.906,0
Risorse variabili NON soggette al limite	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	-
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	-
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	33.891,32
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (contropart	3.111,42
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4	-
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	37.002,74
TOTALE RISORSE VARIABILI	119.908,80
TOTALE	1.580.433,85